

La Corte intervenendo in materia di copertura finanziaria delle leggi di spesa dichiara, a seguito di ricorso governativo, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 7 luglio 2021, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità)»¹.

La disposizione impugnata² sostituisce il termine «**tabellare**» con il termine «**economico**» all'interno del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 24/2013, che nella sua versione prevedeva che al commissario straordinario (non individuato tra dirigenti interni della Regione Calabria), nominato per l'ente risultante dall'accorpamento degli enti oggetto di riordino, spettasse un compenso che non poteva essere superiore al «**trattamento tabellare**» dei dirigenti di settore della Giunta regionale.

Alla dichiarazione della illegittimità della disposizione impugnata per violazione del principio di copertura delle leggi di spesa di cui all'art. 81 Cost. la Corte perviene osservando che:

– *risulta palese che la disposizione impugnata comporta la possibilità di incrementare notevolmente il compenso attribuibile al commissario straordinario, individuato al di fuori della dirigenza regionale, in quanto riferito al complessivo «trattamento economico» del dirigente di settore della Giunta regionale, al quale concorrono le voci retributive ulteriori rispetto al solo stipendio tabellare;*

- *risulta priva di fondamento l'affermazione del legislatore regionale, nel senso della neutralità finanziaria della disposizione impugnata, così come la relazione tecnico-finanziaria, secondo cui la proposta di legge «ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario»;*

- *la norma regionale impugnata viola, oltre il principio di copertura delle leggi di spesa, di cui all'art.81 Cost., l'obbligo previsto dal medesimo art. 17 della legge n. 196 del 2009, secondo cui il legislatore regionale è tenuto, al pari di quello statale, per ogni proposta di legge comportante implicazioni finanziarie, a redigere una relazione tecnica contenente gli elementi informativi richiesti dalla legge in ordine agli oneri recati da ciascuna disposizione e alle relative coperture (ex plurimis, sentenza n. 224 del 2014), che costituiscono «elementi essenziali della previsione di copertura in quanto consentono di valutare l'effettività e la congruità di quest'ultima e, quindi, il rispetto dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione» (sentenza n. 25 del 2021)»*

¹ Stante la stretta correlazione delle disposizioni recate dagli artt. 2 e 3 della legge reg. Calabria n. 17 del 2021, la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata fa venir meno la stessa ragion d'essere dell'intera legge regionale

² Art. 1 Modifica al comma 2 dell'articolo 3 della L.R. 24/2013.

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati con esclusione del settore sanità), la parola "tabellare" è sostituita da "economico".